

## POSTILLA: UN'ALTRA IPOTESI.

Il tema della *exaequatio legibus* dei *plebiscita* è stato trattato, dopo il mio articolo, dallo Staveley<sup>1</sup>, che peraltro non ha potuto tener conto del mio lavoro<sup>2</sup>.

La tesi dello Staveley è la seguente: la *lex Valeria Horatia* del 449 a.C. avrebbe ammesso a votare *tributum*, subordinatamente all'*auctoritas patrum*, sia il *populum* (nei *comitia tributa*) che la sola *plebs* (nei *concilia plebis*); la successiva *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. avrebbe eliminato la necessità dell'approvazione dei *patres* in ordine alle *leges tributae*, tenendola ferma per i *plebiscita*; la *lex Hortensia* del 287 a.C. avrebbe, infine, eliminato il requisito dell'*auctoritas* anche per i *plebiscita*.

La nuova ipotesi, fondata com'è su interpretazioni arditissime dei testi e su una personale ricostruzione del quadro storico relativo, è stata già giudicata assai labile dall'Arangio-Ruiz<sup>3</sup>, alle cui succinte, ma penetranti critiche è qui sufficiente rinviare.

\* In *L'ordinamento giuridico romano*<sup>3</sup> (1959) 384.

<sup>1</sup> STAVELEY, *Tribal Assemblies before the «lex Hortensia»*, in *Ath.* 33 (1955) 3 ss.

<sup>2</sup> Al mio articolo lo Staveley dedica un cenno in *Historia* 5 (1956) 75 nt. 2 (*The Constitution of the Roman Republic 1940-1954*), asserendo che la mia spiegazione della *lex Publilia Philonis* è basata su un'interpretazione inaccettabile di Appian. *bell. civ.* 1.59.266. Posso capire che la mia spiegazione sia dichiarata inaccettabile, sopra tutto se me lo si dimostri, ma respingo la dichiarata inaccettabilità della mia interpretazione del passo di Appiano: il quale, nella sua genericità (e atecnicità), è stato da me interpretato in conformità della *communis opinio*, pur se, in Gai 1.3, ha dato spunto ad una congettura eventualmente inaccoglibile.

<sup>3</sup> ARANGIO-RUIZ, *Storia del dir. rom.*<sup>7</sup> (1957) 414 s.